

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4342 del 29/08/2022
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE $\dot{\iota}$ COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - RINNOVO CONCESSIONE SENZA VARIAZIONI PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI FAENZA (RA) PROCEDIMENTO N. RA00A0034.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4556 del 29/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventinove AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE – COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - RINNOVO CONCESSIONE SENZA VARIAZIONI PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI FAENZA (RA) PROCEDIMENTO N. RA00A0034.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; a L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022 con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO

- che con determinazione dirigenziale nr. 18160 del 02/12/2005 la Regione ha provveduto al rilascio della concessione preferenziale alla ditta I.C.F. Industrie Ceramiche di Faenza S.p.A., CF 02053390361 per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso industriale”, assentita fino al 31/12/2005 per l’utilizzo di acque pubbliche da n. 3 pozzi, per un quantitativo pari a 200.000 mc/anno, procedimento RA00A0034;

- che con nota prot. PG/2009/44144 del 23/02/2009 è stato comunicato che la ditta I.C.F. Industrie Ceramiche di Faenza S.p.A. è stata fusa per incorporazione ed è entrata a far parte della società Cooperativa Ceramica d'Imola S.C.a r.l. con CF 00286900378;
- che con istanza protocollata agli atti regionali in data 03/12/2015 con il n. PG/2015/859388, e con successiva integrazione pervenuta al protocollo ARPAE il 24/03/2017 con il n. PGRA/2017/4134, la Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. a r.l. ha richiesto:
 - il rinnovo della suddetta concessione comunicando che la ditta richiedente è proprietaria di solo due dei tre pozzi della concessione originaria in quanto il pozzo ubicato al Foglio 43, mapp. 48 è stato ceduto assieme al terreno circostante alla Società MVG di Faenza;
 - di aumentare la portata annua prelevata dai due pozzi rispettivamente a 115.000 mc annui per il pozzo RAA1990 (rispetto ai 75.000 mc originari) ed a 20.000 per il pozzo RAA2081 (rispetto ai 16.700 mc originari);
- che la Società MVG S.r.l. di Faenza ha richiesto separatamente la concessione per il terzo pozzo situato sul terreno di nuova acquisizione;
- della determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-4766 del 11/09/2017 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo di concessione alla ditta Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. con CF 00286900378 per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso industriale”, assentita fino al 31/12/2021;
- della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2021/178381 del 19/11/2021 con cui l'Azienda Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. con CF 00286900378 con sede legale nel Comune di Imola (BO), ha richiesto il rinnovo senza variazioni per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in località Via Pana in Comune di Faenza (RA) ad uso industriale (codice procedimento RA00A0034 e codice risorse RAA1990 e RAA2081);

- della comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2022/84468 del 20/05/2022 con cui l'Azienda Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. trasmette lo "Studio idrogeologico sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde per il prelievo di acque sotterranee da pozzi ubicati in via Pana 142 Foglio 43 mappale 28 e in via Pana 10 Foglio 63 mappale 22, in Comune di Faenza (RA)" come da DET-AMB-2017-4766 del 11/09/2017 in cui presenta:

- la dichiarazione dei quantitativi di risorsa idrica prelevata annualmente dal pozzo 1 in quanto unico pozzo attivo;
- le misure di soggiacenza semestrali per gli anni 2018-2022;
- la dichiarazione in merito al recupero delle acque di ciclo prodotti e delle tecnologie adottate ai fini del risparmio di risorsa idrica, da cui risulta che "La Coop Ceramica si adopera per recuperare e riutilizzare le acque reflue di produzione, ed ha uno scarico nullo. Per quanto riguarda i consumi è nel pieno rispetto delle BAT di settore. Un elemento in più di risparmio idrico è stato applicato recentemente (in una modifica approvata in screening ed messa in esercizio a marzo): è l'installazione di una linea di rettifica a secco invece che a umido, con conseguente risparmio delle acque che andrebbero perse nel fango di risulta della lavorazione";

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione DET-AMB-2017-4766 del 11/09/2017;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona protetta;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale - confinato inferiore
- STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
- STATO qualitativo SCAS: BUONO;
- Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso industriale finalizzato all'intero ciclo di produzione di ceramiche ed in minima parte per servizi igienici; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 135.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la derivazione al prelievo potrà essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 per cinque anni, subordinando l'eventuale ulteriore rinnovo alle risultanze dei monitoraggi previsti;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2022;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 2189 (117,65 euro in data 22/07/2022 314,67 euro in data 18/09/2017 e 1757,50 euro in data 17/01/2006);

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione richiesta da Cooperativa Ceramica d'Imola S.C., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. con CF 00286900378 la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (procedimento RA00A0034) esercitato mediante n2 pozzi (risorsa RAA1990 e risorsa RAA2081), aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1 (RAA1990):

- della profondità di metri 350;
- ubicato in comune di Faenza (RA), identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg63 mapp22 ; coordinate UTM RER X: 730976 Y: 911987;
- utilizzo della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio l/s 19;
- volume annuo pari a 115000mc;

POZZO 2 (RAA2081):

- della profondità di metri 300;
- ubicato in comune di Faenza (RA), identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg43 mapp28 ; coordinate UTM RER X: 730391 Y: 912501;
- utilizzo della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio l/s 8;

- volume annuo pari a 20000mc;

Volume complessivo annuo pari a mc 135.000;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2026;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/07/2022 (PG/2022/123801 del 26/07/2022) che sostituisce quello approvato con determinazione n. 4766 del 11/09/2017;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 2189,32 euro.
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 2189,32;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. di dare conto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI

RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso industriale rilasciata a Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. con CF 00286900378 (codice procedimento RA00A0034).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale - confinato inferiore, avviene mediante n2 pozzi ubicati in comune di Faenza (RA) loc Via Pana aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1 (RAA1990):

- della profondità di metri 350;
- ubicato in comune di Faenza (RA), identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 63 mapp22 ; coordinate UTM RER X: 730976 Y: 911987;
- portata massima di esercizio l/s 19;
- volume annuo pari a 115.000mc;

POZZO 2 (RAA2081):

- della profondità di metri 300;
- ubicato in comune di Faenza (RA), identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 43 mapp28 ; coordinate UTM RER X: 730391 Y: 912501;
- portata massima di esercizio l/s 8;
- volume annuo pari a 20.000mc;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso industriale finalizzato all'intero ciclo di produzione di ceramiche ed in minima parte per servizi igienici, e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s27;
- volume massimo annuo complessivo pari a mc135000;

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rinnovata fino al **31/12/2026**.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a mantenere installato idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
- 2. Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa, un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante avviso sul sito internet di Arpae raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

8. Responsabilità del concessionario: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti: Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il concessionario dovrà attuare un monitoraggio e una valutazione delle effettive necessità di risorsa idrica in relazione alle necessità del ciclo produttivo, individuando soluzioni che portino al riciclo di risorsa idrica e/o alla ottimizzazione degli impianti al fine di giungere ad una diminuzione dei prelievi richiesti rispetto a quelli attualmente utilizzati, di cui dovrà essere dato conto con apposita relazione in occasione del rinnovo della concessione.

Il concessionario dovrà effettuare misure, almeno due volte all'anno (primavera e autunno), del livello piezometrico statico dopo un congruo periodo di fermo dei prelievi. I dati relativi alle suddette misure e ai volumi prelevati dovranno essere trasmessi annualmente ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

In occasione della presentazione del rinnovo dovrà essere realizzato uno studio che sulla base delle misure effettuate e degli altri dati disponibili verifichi l'influenza dei pozzi sulla di soggiacenza e trend piezometrico. La medesima relazione deve anche riportare i risultati relativi alla profondità effettiva del pozzo ed eventuali proposte di sostituzione con prelievi meno profondi, ed un opportuno programma finalizzato al riutilizzo e riciclo delle acque residue di produzione attivando le metodologie finalizzate alla riduzione del prelievo.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.